

**FIDUCIARI|SUISSE**  
**Unione Svizzera dei Fiduciari**  
**Sezione Ticino**

**Regolamento concernente l'ammissione dei membri**

## Premessa

Sulla base degli art. 6 e sgg. degli statuti di FIDUCIARI|SUISSE, Unione Svizzera dei Fiduciari, Sezione Ticino del 9 dicembre 2021 e del "Regolamento concernente l'approvazione degli statuti delle sezioni e delle regole di ammissione dei membri nelle sezioni (regolamento ammissione membri)" di FIDUCIARI|SUISSE, Unione Svizzera dei Fiduciari del 20 novembre 2021, l'assemblea generale ha emanato il presente regolamento.

Per una migliore lettura, questo regolamento utilizza la forma maschile e si intende ovviamente anche al femminile.

### I. Categorie di membri

1. La sezione Ticino di FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari comprende le seguenti categorie e sotto categorie di membri:
  1. MEMBRI ATTIVI  
Membri impresa  
Membri individuali
  2. MEMBRI SPECIALIZZATI E PROFESSIONALI  
Membri specializzati  
Membri professionali
  3. MEMBRI PASSIVI  
Membri sostenitori

### II. Adesione

2. La sezione fa parte di FIDUCIARI|SUISSE, Unione Svizzera dei Fiduciari. Di conseguenza i membri attivi sono tenuti al rispetto del regolamento deontologico, del regolamento concernente la formazione continua e delle direttive di applicazione del regolamento concernente il perfezionamento professionale, come pure degli altri regolamenti e delle direttive di FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari.

### III. Membri, condizioni di ammissione e competenze

#### MEMBRI ATTIVI

3. Membri impresa

I membri impresa devono rispettare le condizioni minime di ammissione seguenti:

- 3.1 Iscrizione a Registro di Commercio con l'indicazione dello scopo dell'attività principale in ambito fiduciario.
- 3.2 Assenza di attestati di carenza beni, mediante presentazione di una specifica attestazione da parte dell'ufficio esecuzione competente.
- 3.3 Attestazione di un'assicurazione responsabilità civile professionale dell'importo di almeno CHF 500'000.--.
- 3.4 Designazione di almeno un membro individuale (attivo), rappresentante del membro impresa, come persona di contatto, iscritto a registro di commercio con al minimo una firma collettiva.
- 3.5 Presenza di un numero adeguato di membri individuali qualificati secondo l'art. 4 del presente regolamento, in rapporto al numero di collaboratori occupati nell'impresa e secondo la scala seguente:  
da 100 sino e compreso 599 posti percentuale = 1 membro individuale;  
da 600 sino e compreso 1099 posti percentuale = 2 membri individuali;

da 1100 sino e compreso 1599 posti percentuale = 3 membri individuali;  
per 500 percentuali di posti supplementari = 1 ulteriore membro individuale.

Il numero massimo di membri individuali è pari a 10.

Nel calcolo del numero dei collaboratori, non si terrà conto del personale occupato presso il segretariato, degli apprendisti e degli stagisti.

- 3.6 Se un membro impresa dispone di succursali nell'aerea di competenza della sezione, queste ultime possono essere ammesse come membro impresa. Le succursali che non si trovano sul territorio della sezione possono essere ammesse dalla sezione regionale in cui hanno la loro sede. Tuttavia la sezione può ammettere succursali la cui competente sede principale si trova nel territorio di un'altra sezione.
- 3.7 Nel caso di succursale svizzera di un'impresa la cui sede principale si trova all'estero, solo la succursale può essere ammessa come membro impresa.
- 3.8 Le succursali devono adempiere alle stesse condizioni di adesione ed hanno gli stessi obblighi dei membri impresa. Figurano nella lista dei membri e pagano una tassa ridotta.

#### 4. Membri individuali

I membri individuali devono rispettare le condizioni minime di ammissione seguenti:

- 4.1 Attività nell'ambito fiduciario o esercizio di un'attività connessa alla professione di fiduciario.
- 4.2 Pratica professionale nel settore fiduciario in Svizzera o nel Liechtenstein di almeno 4 anni prima dell'ammissione.
- 4.3 Titolarità di un diploma di perito fiduciario, di perito fiscale, di esperto fiscale o di esperto diplomato in finanza e controlling, oppure attestato di agente fiduciario o di una formazione equivalente.  
Le formazioni equivalenti sono definite dall'Unione centrale e sono pubblicate nell'allegato A del presente regolamento.
- 4.4 Godere dei diritti civili e fornire la prova di una buona reputazione mediante presentazione di un estratto del casellario giudiziale federale, come pure dimostrare l'assenza di attestati di carenza beni mediante presentazione di un'attestazione da parte dell'Ufficio Esecuzione competente e sottoscrizione di una dichiarazione attestante l'assenza di procedimento penali ed amministrativi in corso, in relazione all'attività professionale svolta.
- 4.5 Una persona fisica può rappresentare al massimo due membri imprese. Le condizioni di adesione per il membro impresa devono essere rispettate per le due fiduciarie.
- 4.6 Se un membro individuale è titolare o ha una posizione dominante in un'impresa e questa soddisfa le condizioni di ammissione quale membro impresa, il membro deve aderire a questa categoria.

#### 5. Competenze dei membri impresa

I membri impresa hanno le seguenti competenze, le quali sono connesse con l'adesione alla sezione:

- 5.1 Riferimento alla qualifica di membro con o senza l'utilizzo del logo di FIDUCIARI|SUISSE, in base al regolamento in vigore e concernente l'utilizzo del logo, con l'indicazione « membro FIDUCIARI|SUISSE » o « membro della sezione Ticino di FIDUCIARI|SUISSE ».
- 5.2 Tutti i collaboratori del membro impresa beneficiano di una riduzione su tutti i corsi di FIDUCIARI|SUISSE.
- 5.3 Iscrizione nell'elenco dei membri di FIDUCIARI|SUISSE.

#### 6. Competenze dei membri individuali

I membri imprese hanno le seguenti competenze, le quali sono connesse con l'adesione alla sezione:

- 6.1 Riferimento alla qualifica di membro con o senza l'utilizzo del logo di FIDUCIARI|SUISSE, in base al regolamento in vigore e concernente l'utilizzo del logo con l'indicazione « membro FIDUCIARI|SUISSE » o « membro della sezione Ticino di FIDUCIARI|SUISSE ».

## 6.2 Riduzione su tutti i corsi di FIDUCIARI|SUISSE.

### MEMBRI SPECIALIZZATI E PROFESSIONALI

7. I membri specializzati sono persone che non sono più attive nel settore fiduciario ma che soddisfano i requisiti di adesione. I membri professionali sono persone attive nel settore fiduciario ma che non soddisfano i requisiti di adesione a titolo individuale.
  - 7.1 I membri specializzati e professionali non sono soggetti all'obbligo di formazione continua secondo l'art. 25.
  - 7.2 I membri specializzati e professionali non sono autorizzati ad indicare la loro appartenenza all'associazione secondo l'art. 6 e sgg.

### MEMBRI SOSTENITORI

Dopo 20 anni di appartenenza alla Sezione, quale membro individuale o rappresentante di un membro impresa, il fiduciario che ha raggiunto i 60 anni d'età può chiedere al comitato sezionale di essere incluso nella categoria dei membri sostenitori. Tale iscrizione consente al fiduciario di mantenere stretti legami con l'associazione e gli consente di partecipare alla vita sociale della stessa. Tuttavia il membro non può far valere nei confronti di terzi la propria appartenenza a FIDUCIARI|SUISSE né direttamente, né indirettamente e neppure utilizzare il logo sui propri stampati e nel traffico di posta elettronica. Nondimeno il membro sostenitore non è tenuto al rispetto del Regolamento sulla formazione professionale. È parimenti escluso il diritto di voto e di eleggibilità a livello sezionale e nazionale. Il comitato decide autonomamente ed in modo inappellabile sulle istanze.

## IV. Titolo speciale

### MEMBRI ONORARI

8. I membri onorari che hanno prestato servizio con onore nella sezione Ticino di FIDUCIARI|SUISSE possono essere nominati membri onorari dall'assemblea generale, su proposta del comitato.
9. Il membro onorario non può essere membro attivo ed è dispensato dalla quota associativa annuale. Può partecipare all'assemblea generale ma senza diritto di voto.
  - 9.1 Il membro onorario non è soggetto all'obbligo di formazione continua secondo l'art. 25.
  - 9.2 Il membro onorario non è autorizzato ad indicare la sua appartenenza all'associazione secondo l'art. 6 e sgg.

## V. Obbligo di pagamento della tassa sociale

10. Ogni membro è tenuto a pagare la tassa di ammissione (una tantum), fatturata dopo l'adesione, il cui importo è fissato dall'assemblea generale.
11. I membri si impegnano a pagare la tassa annuale, il cui importo è pure fissato dall'assemblea generale.
12. Nel caso in cui l'adesione avviene nel corso dell'esercizio, la tassa annuale sarà calcolata pro rata temporis. La data determinante è sempre il primo giorno del mese della data di ammissione.
13. L'esclusione dell'associazione non dispensa il membro dell'obbligo di pagare le tasse ancora scoperte.

## **VI. Ammissione**

14. L'ammissione quale membro viene decisa sulla base di una domanda di adesione, la quale deve essere indirizzata al segretariato della sezione. I documenti richiesti dal regolamento devono essere allegati alla domanda di adesione.
15. La procedura di ammissione è definita dal comitato.
16. Il comitato decide in maniera definitiva per quanto concerne l'attribuzione di categoria del membro secondo la cifra 1 o della modifica da una categoria all'altra del membro.
17. Il segretariato della sezione esamina le domande di ammissione per poi sottoporle al comitato per la decisione.
18. L'adesione provvisoria di un membro è oggetto di decisione del comitato. Il rifiuto di un'adesione da parte del comitato è definitivo e non deve essere giustificato.
19. La decisione di ammissione deve essere notificata, mediante mezzi appropriati, a tutti i membri della sezione Ticino. Un termine di opposizione di 4 settimane decorre dalla data della comunicazione. Se non viene formulata nessuna opposizione, l'accettazione del nuovo membro diventa definitiva e valevole dall'ultimo giorno del termine di opposizione.
20. Nel caso di un ricorso da parte di un membro, l'assemblea generale decide in maniera definitiva.
21. Il candidato, rispettivamente il richiedente, non dispone, in nessun caso, del diritto alla pretesa giuridica della qualità di membro.

## **VII. Passaggio ad un'altra sezione**

22. Un membro attivo che vuole trasferirsi presso un'altra sezione di FIDUCIARI|SUISSE, in quanto ha cambiato datore di lavoro o nel caso in cui la società fiduciaria ha trasferito la sua sede sul territorio di un'altra sezione, deve indirizzare la sua domanda di ammissione alla nuova sezione.

## **VIII. Rispetto delle condizioni di ammissione / obbligo di formazione continua**

23. La sezione verifica regolarmente il rispetto delle condizioni di ammissione. La sezione verifica in particolare il rispetto dell'obbligo di formazione continua secondo il regolamento concernente la formazione continua e le direttive di applicazione del regolamento concernente il perfezionamento professionale.
24. Nel caso in cui fossero rilevate inadempienze circa le condizioni stabilite per la qualifica di membro secondo gli art. 3 e 4, è accordato al membro un termine di 6 mesi per regolarizzare la situazione. Decorso tale termine, il membro sarà espulso secondo le disposizioni dell'art. 29.
25. I membri attivi hanno l'obbligo, secondo un regolamento separato, di seguire una formazione continua. Ogni violazione di tale obbligo sarà sanzionata secondo le disposizioni del regolamento concernente la formazione continua e le direttive di applicazione del regolamento concernente il perfezionamento professionale.

## **IX. Dimissioni**

26. La qualifica del membro termina con una comunicazione scritta (dimissioni), a seguito di decesso/fallimento o espulsione.
27. Le dimissioni possono essere date per la fine di un esercizio annuale. Devono pervenire al Comitato almeno tre mesi prima.

28. Se la persona di contatto (rappresentante) di un membro impresa notifica le dimissioni, quest'ultimo deve nominare un nuovo rappresentante entro sei mesi. Il nuovo rappresentante dovrà disporre dei requisiti di adesione di un membro individuale. Il Comitato può, su richiesta, prolungare questo termine.
29. **1 Motivo di espulsione**  
L'espulsione può essere decisa per violazione degli statuti, delle regole deontologiche o di altre condizioni obbligatorie per l'adesione, comportamenti contrari allo scopo dell'associazione, pratica commerciale scorretta, mancato pagamento della tassa di membro o altri motivi importanti.
- 2 Espulsioni per violazione delle regole deontologiche**  
Le espulsioni per violazione delle regole deontologiche sono esclusivamente e definitivamente decise dalla commissione deontologica dell'Unione centrale di FIDUCIARI|SUISSE. La sezione Ticino è legata alle decisioni della commissione deontologica dell'Unione centrale e veglia affinché le stesse siano rispettate. I reclami inoltrati alla commissione deontologica dell'Unione centrale per violazione delle regole deontologiche possono essere gestiti dal Comitato.
- 3 Espulsioni decise dal Comitato / possibilità di ricorso**  
Le espulsioni che non derivano da una decisione della commissione deontologica, sono decise dal Comitato dopo audizione del membro interessato. In tal caso, il membro espulso può ricorrere nel termine di 30 giorni all'assemblea generale della sezione.
30. La qualifica di un membro e l'utilizzo del logo dell'Unione si estingue immediatamente dopo le dimissioni o l'espulsione. Un termine transitorio per esaurire la carta intestata non può essere accordato.
31. I membri usciti o espulsi non hanno nessun diritto al patrimonio dell'associazione.

## X. Disposizioni finali

32. I titoli di studio giudicati equivalenti pubblicati nell'allegato A del presente regolamento, nell'intento di soddisfare le esigenze secondo l'art. 4.3, sono definiti dal Comitato centrale. La versione in vigore dell'allegato A di FIDUCIARI|SUISSE fa parte integrante del presente regolamento.
33. Il presente regolamento fa parte integrante degli Statuti di FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari, Sezione Ticino, del 9 dicembre 2021.
34. Il regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione, con riserva di approvazione dalla direzione di FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari dal 1. luglio 2022. Dopo approvazione, le nuove ammissioni dei membri avverranno secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria di FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari, sezione Ticino, del 9 dicembre 2021.

FIDUCIARI|SUISSE Union Svizzera dei Fiduciari  
Sezione Ticino

Presidente  
Franco Pozzi

Segretario  
Dr. Angelo Colombini



Il presente regolamento è stato accettato, applicando le disposizioni del regolamento concernente l'approvazione degli statuti delle sezioni e la qualifica di membro nelle sezioni dell'associazione, il 22.10.2021 dalla direzione dell'Unione centrale di FIDUCIARI|SUISSE, mediante lettera del 22.10.2021.

## Anhang A / Annexe A / Allegato A

Anerkannte Titel / Titres admis / Titoli ammessi

1. 72435 / SD 611  
Diplomierter Treuhandexperte / Diplomierte Treuhandexpertin  
Expert fiduciaire diplômé / Experte fiduciaire diplômée  
Perito fiduciario diplomato / Perita fiduciario diplomata
2. 72430 / SD 611  
Diplomierter Steuerexperte / Diplomierte Steuerexpertin  
Expert-fiscal diplômé / Experte-fiscale diplômée  
Perito fiscale diplomato / Perita fiscale diplomata
3. 72531 / SD 611  
Diplomierter Wirtschaftsprüfer / Diplomierte Wirtschaftsprüferin  
Expert-comptable diplômé / Experte-comptable diplômée  
Esperto contabile diplomato / Esperta contabile diplomata
4. 68332 / SD 611  
Diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling  
Diplomierte Expertin in Rechnungslegung und Controlling  
  
Expert diplômé en finance et en controlling  
Experte diplômée en finance et en controlling  
  
Esperto diplomato in finanza e controlling  
Esperta diplomata in finanza e controlling
5. 72445 / SD 611  
Treuhandler mit eidg. Fachausweis / Treuhänderin mit eidg. Fachausweis  
  
Agent fiduciaire avec brevet fédéral / Agente fiduciaire avec brevet fédéral  
  
Fiduciario con attestato professionale federale  
Fiduciaria con attestato professionale federale
6. 68340 / SD 611  
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis  
Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis  
  
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral  
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral  
Specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale  
Specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale

7.

Alle bestehenden und zukünftigen akademischen Titel in rechtswissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Richtung einer Schweizerischen Universität oder einer anderen durch die Schweiz anerkannten Hochschule.

---

Tous les titres académiques existants ou futurs dans les domaines juridiques et économiques délivrés par une université suisse ou une haute école reconnue en Suisse.

Tutti i titoli accademici attuali e futuri rilasciati da un'università svizzera o da un'università estera riconosciuta in una facoltà di economia o di diritto.

8.

Alle Bachelor und Master-Diplome in Betriebsökonomie einer Schweizerischen Fachhochschule oder einer anderen durch die Schweiz anerkannten Fachhochschule.

Tous les bachelors et masters en économie d'entreprise délivrés par une haute école spécialisée de Suisse ou une autre école de niveau HES reconnue en Suisse.

Tutti i titoli di Bachelor o diplomi di Master in economia aziendale rilasciati da una scuola universitaria professionale svizzera o estera riconosciuta.

9.

Diplomierter Betriebsökonom FH / Diplomierte Betriebsökonomin FH

Economiste d'entreprise HES diplômé / Economiste d'entreprise HES diplômée

Economista aziendale diplomato SUPSI / Economista aziendale diplomata SUPSI

10.

Diplomierter Betriebswirtschafter HF / Diplomierte Betriebswirtschafterin HF

Economiste d'entreprise ES diplômé / Economiste d'entreprise ES diplômée

Economista aziendale diplomato SSS / Economista aziendale diplomato SSS

Troverete maggiori informazioni su [www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch) – formazione professionale – lista delle professioni

Il presente allegato è stato approvato in occasione della riunione di comitato centrale del 23 marzo 2006.